



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Giudice dott.

letta l'istanza di liquidazione del c.t.u.;

considerato che: con provvedimento emesso in data 7 febbraio 2014 l'elaborato peritale depositato dal c.t.u. dott. veniva dichiarato nullo, in quanto l'ausiliare del giudice nel corso delle operazioni peritali aveva acquisito illegittimamente documentazione che non era stata prodotta tempestivamente dalle parti entro i termini dell'art. 183 comma 6 c.p.c.; esclusivamente per ragioni di economia processuale (in considerazione del fatto che il c.t.u. già aveva visionato la documentazione agli atti e conosceva pertanto la vicenda processuale) questo giudice decideva di riconvocare il medesimo c.t.u. per rispondere ai quesiti sulla base della sola documentazione prodotta tempestivamente dalle parti; neanche l'elaborato peritale successivamente depositato dall'ausiliare era di utilità per il giudizio, dal momento che le pur non complesse operazioni venivano espletate in modo non corretto; l'elaborato infatti si presenta estremamente scarno e il c.t.u. non forniva, a supporto dei risultati, ai quali perveniva, schemi che consentissero di comprendere l'iter logico effettuato; le circostanze riportate dimostrano che il c.t.u. in primo luogo non era a conoscenza - contrariamente a quanto impostogli dagli obblighi deontologici - delle modalità di svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e in secondo luogo dimostrano un approccio superficiale all'incarico da parte del tecnico; le operazioni peritali pertanto sono risultate essere di nessuna utilità per il giudizio e anzi hanno comportato un inutile allungamento dei tempi processuali;

considerato, sulla base delle considerazioni svolte sopra, che pertanto deve essere rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi;

p.q.m.

rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi.

Teramo, 05/12/2014

Il Giudice
dott.

